COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

******

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 311 / 2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. ART. 79 C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la stesura del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato Parte Economica 2025";

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";*

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

A RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
- Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

DATO ATTO, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) - incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL";*

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, non opera con riferimento:*

  *a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ed al nuovo art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione Europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione;
- fondo del lavoro straordinario;
- salario accessorio del Segretario Comunale;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata di cui ai calcoli conservati agli atti;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto esposto nella tabella conservata agli atti e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 22.232,00;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:
«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sez. Regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2025, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (0,79 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (79,56 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – All. B;

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi certamente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2025;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A") per l'importo complessivo di € 444.993,78, fatta salva l'effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2025 alla data del 31.12.2025 e la verifica alla luce di nuove disposizioni legislative, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19 dicembre 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 170.350,00 per differenziale stipendiale storico corrisposto al personale dipendente;
2. € 37.400,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
3. € 36.400,00 per incentivi tecnici;
4. € 10.500,00 per compensi ISTAT;
5. € 15.000,00 per incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI;

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 175.343,78;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

VISTO l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

RILEVATA la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane, come nominato con decreto sindacale n. 21/2024;

DETERMINA

1 **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2 **DI ADEGUARE** il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, come da Allegato B) alla presente determinazione;

3 **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A") per l'importo complessivo di € 444.993,78 fatta salva l'effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2025 alla data del 31.12.2025 e la verifica alla luce di nuove disposizioni legislative, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

4 **DI DARE ATTO** che, così come nel presente atto rappresentato, la spesa destinata annualmente al trattamento accessorio del personale non supera l'importo massimo consentito, così come dimostrato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "B");

5 **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale di cui alla codifica 1010101004 "Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato", al cap. 2366 "Spese per censimenti permanenti" e al cap. 404 "Spese indagini statistiche";

6 **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa ai sensi dell'art. 183,c .2, .Lgs. 267/2000:

ISTITUTO	**IMPORTO**
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 170.350,00
Indennità di comparto	€ 37.400,00

7 **DI DARE ATTO**, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

8 **DI SUBORDINARE** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

9 **DI DISPORRE**, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate variabili;

10 **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

11 **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

12 **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile;

13 **DI DARE ATTO** di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione e comportanti l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente (Delibera G.C. n. 178 del 19/12/2023), nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027 (Delibera G.C. n. 25 del 06/03/2025, esecutiva). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

14 **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 23/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

	All. "A"
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	**FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025**
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	328.148,25
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	25.512,69
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	-
Art. 79 comma 1 lett. c) del CCNL del 16.11.2022 – risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	22.232,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	-
Totale parziale	**331.428,94**
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**IMPORTI**
Art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019	7.654,40
Art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 – Incremento di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2018 (dal 2021)	7.098,00
Art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 – Differenza fra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16.11.2022)	10.602,15
Art. 79 comma 1bis del CCNL del 16.11.2022 – Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1 aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)	25.499,86
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio	7.552,35
Totale parziale	**58.406,76**
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 *Eventuale* **decurtazione** *o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018*	***-€11.805,22***
SOMMA RISORSE STABILI	**€378.030,48**
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**IMPORTI**
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€-
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – - Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	-
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€713,30
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€150,00
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€-
Art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 – **Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2** In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€-
Art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL del 16.11.2022 – risorse art. 98 comma 1 lett. c) incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	€3.000,00
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€-
Totale parziale	**€3.863,30**
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**IMPORTI**
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€-
Art. 79 comma 3 del CCNL del 16.11.2022 – Incremento risorse art. 79 comma 2 lett. c) C.C.N.L. 16.11.2022, in base alla propria capacità di bilancio, fino allo 0,22% del monte salari 2018 (quota fondo), finalizzate a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021	€-

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

Art. 79 comma 5 del CCNL del 16.11.2022 – Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79 comma 1 lett. b) C.C.N.L. 16.11.2022 (€ 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2018)	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi	€36.400,00
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Indennità centralinisti non vedenti	€1.200,00
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio	€-
Legge 133/2008 art. 61 comma 9 50% compensi collaudi anni precedenti	
Art. 79 comma 2 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Compensi ISTAT	€10.500,00
Art. 80 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€15.000,00
D.L. 24.02.2023 n. 13 art. 8 commi 3 e 4 Incremento per attuazione progetti PNRR	
Totale parziale	**€63.100,00**
SOMMA RISORSE VARIABILI	**€66.963,30**
TOTALE FONDO	**€444.993,78**
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	**IMPORTI**
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€34.080,00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€98.040,00
Esclusione dal limite della retribuzione di posizione e di risultato con pari decurtazione delle capacità assunzionali - art. 11 bis frl D.L. 135/2018 (con segno meno)	8.394,09 €
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	***€447.212,93***
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	**€121.506,76**
TOTALE RISORSE	**€568.719,69**

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

Calcolo limite salario accessorio anno 2018	All. "B"
fondo salario accessorio	310.175,62 €
fondo posizioni organizzative	82.333,92 €
fondo straordinario	34.080,07 €
eventuali altre voci accessorie	- €
ammontare salario accessorio anno 2018	426.589,61 €

Calcolo limite salario accessorio anno corrente	
personale in servizio al 31.12.2018	79,56
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	80,35
differenza personale in servizio	0,79
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	5.361,86 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno 2018	4.235,87
nuovo limite parziale salario accessorio anno 2018	***430.825,48 €***
fondo salario accessorio anno corrente	335.292,24 €
fondo posizioni organizzative	89.645,91 €
fondo straordinario	34.080,00 €
eventuali altre voci accessorie	- €
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	***459.018,15 €***
limite salario accessorio anno 2016	***447.212,93 €***
eventuale **decurtazione** o disponibilità sul fondo rispetto anno corrente	11.805,22 €
totale teorico massimo salario accessorio anno corrente	**447.212,93 €**

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI F IORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 311 / 2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. ART. 79 C.C.N.L. 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 1 47 bis del DecretoLegislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Fiorenzuola d'Arda,lì, 23/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005